



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

Piazza S.Fedele n.1 - 24033 Calusco d'Adda (Bg)

Tel. 0354389044

e-mail ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

P.Iva 00229710165

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura negoziata senza bando per l'affidamento della progettazione definitiva relativa ai lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di Calusco d'Adda

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.b) del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni

Criterio di selezione delle offerte: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 lettera b) e 157 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni

CIG: 82287589E9 (scuola primaria)
8228683C04 (scuola secondaria)

CUP: E52G19000220005 (scuola primaria)
E53H19000330005 (scuola secondaria)

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

ID 122359620

La presente procedura di scelta del contraente è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Calusco d'Adda nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli allegati "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" e "**Partecipazione alle gare**" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nella sezione Help&Faq: "**Guide e Manuali**" e "**Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel è necessario contattare il Contact Center di ARIA telefonando al numero verde 800.116.738.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Calusco d'Adda Piazza San Fedele, 1- 24033 Calusco d'Adda CF 00229710165 tel. 0354389011 PEC: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it sito internet: http://www.comune.caluscodadda.bg.it
Tipologia della procedura	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.b del Codice dei contratti
CPV principale	71250000-5 Servizi di architettura ed ingegneria
Oggetto della procedura di gara	Incarico di progettazione definitiva per i lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di Calusco d'Adda
Codice CIG	82287589E9 (scuola primaria) - 8228683C04 (scuola secondaria)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 15:00 del 10 Aprile 2020
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12:00 del 30 Marzo 2020
Seduta pubblica per apertura delle offerte	Non sono previste sedute pubbliche
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
Importo a base di gara comprensivo dei due lotti (scuola primaria e scuola secondaria)	a) IMPORTO NEGOZIABILE: € 89.500,00= oltre cassa ed IVA (€ 47.000,00 oltre cassa ed iva per la scuola primaria ed € 42.500,00 oltre cassa ed Iva per la scuola secondaria) di cui € 46.500,00 (oltre cassa ed IVA) quali costi del personale stimati dall'Amministrazione aggiudicatrice b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00= oltre IVA TOTALE (a + b) = € 89.500,00= oltre cassa ed IVA
Durata del contratto	120gg
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Calusco d'Adda
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016	Ing. Giuseppe Barbera
Responsabile del procedimento di gara	Ing. Giuseppe Barbera
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. 37 del 27/02/2020, questa Amministrazione ha deciso di affidare la progettazione definitiva per i lavori di adeguamento sismico delle scuole primaria e secondaria di Calusco d'Adda.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.b del Codice dei contratti e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Luogo di esecuzione Via dei Tigli e Piazza San Fedele – Calusco d'Adda (Bg)

CIG: 82287589E9 (scuola primaria) e 8228683C04 (scuola secondaria) – CUP: E52G19000220005 (scuola primaria) e E53H19000330005 (scuola secondaria);

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Barbera

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara/lettera d'invito con allegati;
- 2) Patto di integrità;
- 3) Schema di disciplinare d'incarico/contratto;

La documentazione di gara è disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Alle pagine riguardanti la gara in oggetto

I progetti di fattibilità tecnico-economico riguardanti le due scuole (primaria e secondaria) saranno consegnati all'aggiudicatario contestualmente alla consegna del servizio.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aria.regione.lombardia.it> attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice

(esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento ovvero per irregolarità o non appropriatezza dell'offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) – tra il Comune di Calusco d'Adda e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

Il Comune di Calusco d'Adda declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un'unica gara riguardante due progetti distinti uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria aventi la stessa tipologia/categoria di progettazione.

L'importo della gara e la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto in ogni caso non costituiscono un limite alla partecipazione delle micro, piccole e medio imprese.

Importo complessivo a base di gara: **euro 89.500,00** come di seguito suddivisi:

Edificio	Id Opere	Importo complessivo	Corrispettivi in sede di esecuzione	
			Progettazione definitiva	di cui per Spese conglobate
Scuola Primaria	S03	475.000,00	47.000,00	9.400,00
Scuola Secondaria	S03	415.800,00	42.500,00	8.500,00

L'importo a base di gara è al netto di contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

La Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi è di seguito esplicitata:

Edificio	Id opera	Categoria	Descrizione	Grado di complessità	Importo categoria
Scuola Primaria	S.03	Strutture	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative	0.95	475.000,00
Scuola Secondaria	S.03	Strutture	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative	0.95	415.000,00

L'appalto è finanziato in parte con risorse proprie del bilancio del Comune di Calusco d'Adda ed in parte con finanziamento Ministeriale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi

della manodopera che il Comune di Calusco d'Adda ha stimato in Euro € 46.500,00, calcolati sulla base del costo parcellare.

Il prezzo posto a base di gara è stato calcolato sulla base dei corrispettivi stabiliti dal DM Giustizia del 17/06/2016, in relazione ai singoli importi e categorie indicati nei progetti di fattibilità tecnica ed economica.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Per le prestazioni in oggetto, la durata dell'appalto è stata stimata in giorni 120 dalla data di consegna del servizio e si riterrà concluso solo ad avvenuta validazione del progetto.

4.2 OPZIONI

Il Comune di Calusco d'Adda si riserva la facoltà di:

- consegnare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto;

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 46 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d'integrità del Comune di Seriate costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Requisiti del concorrente

- a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

- a) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara pari a complessivi Euro 178.000,00;

Su richiesta della stazione appaltante tale requisito deve essere dimostrato:

- b) per professionisti singoli o associati e per società di professionisti: copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio. Ai fini della valutazione della tipologia di incarico espletato (direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione), occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;
- c) per le società o altro soggetto di diritto UE: copia del bilancio riclassificato in base alle norme del codice civile, corredato da nota di deposito presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio. Ai fini della valutazione della tipologia di incarico espletato (direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione), che non risulti desumibile dalla nota integrativa, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori

cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria una volta l'importo stimato dei lavori complessivi (primaria + secondaria) cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo alle classe e categoria e cioè pari a:

S.03 Euro 890.000,00

Su richiesta della stazione appaltante tale requisito deve essere dimostrato attraverso:

- se eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto espletamento del servizio, riportante le classi, le categorie e gli importi delle opere a cui si riferisce la prestazione svolta;
- se eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o attraverso documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione del lavoro per il quale è stata svolta la prestazione (atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo) ovvero tramite produzione di copia del contratto e delle relative fatture relative alla prestazione medesima;

Il concorrente deve allegare la distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alle categorie specificate nel presente disciplinare, e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente disciplinare di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.

b) Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta di ingegneria ed architettura, di cui all'art 3 lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e cioè pari a:

S.03 Euro 356.000,00

Su richiesta della stazione appaltante tale requisito deve essere dimostrato attraverso:

- se eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto espletamento del servizio, riportante le classi, le categorie e gli importi delle opere a cui si riferisce la prestazione svolta;
- se eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o attraverso documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione del lavoro per il quale è stata svolta la prestazione (atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo) ovvero tramite produzione di copia del contratto e delle relative fatture relative alla prestazione medesima;

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alle categorie specificate nel presente disciplinare, e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente disciplinare di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei migliori cinque anni del decennio precedente la data della lettera d'invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale e' stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

c) Personale tecnico

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 2 unità che corrisponde a 1 volte le unità di personale stimate.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n.2 .unità che corrisponde a 1 volte le unità di personale stimate.

Su richiesta della stazione appaltante, la disponibilità del personale dovrà essere dimostrata attraverso:

- per i soci: documenti comprovanti l'attività di partecipazione alla società (atti progettuali, di direzione lavori etc.);
- per i dipendenti: copia dei modelli INPS;
- per i collaboratori/consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni e certificazioni energetiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Per la procedura di gara in oggetto non è dovuta alcuna garanzia provvisoria ma solo la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per l'affidamento del servizio in oggetto non è dovuto alcun contributo Anac da parte dei singoli concorrenti.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro le ore XX:00 del giorno XX Marzo 2020. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica

- Busta telematica economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dalla procedura SINTEL componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia Offerta", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda:

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>),

se è necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non deve essere firmata digitalmente

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- ai fini della sanatoria il Responsabile Unico del Procedimento assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile Unico del Procedimento procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel primo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (come di seguito indicato), preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara") e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Il concorrente allega:

1. scansione del documento d'identità del sottoscrittore;
2. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la "sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".
3. n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata):
 - su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto della presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico.
 - mediante marca da bollo virtuale; in tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale".

La violazione delle disposizioni in materia di bollo, non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso e una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

14.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Considerata la parziale indisponibilità del DGUE elettronico di cui all'articolo 85 del Codice, è richiesta la presentazione del DGUE informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, come predisposto dal Comune di Calusco d'Adda e disponibile unitamente alla documentazione di gara. Nel caso in cui l'operatore economico utilizzasse la procedura di DGUE elettronico disponibile presso la Commissione dell'Unione Europea all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/tools/esp/filter?lang=it>, dovrà stamparlo in formato pdf come previsto dalla predetta piattaforma, e sottoscriverlo con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Nello stesso caso dovrà integrare il DGUE prodotto dalla piattaforma con le notizie e le indicazioni (cause di esclusione, requisiti, condizioni di partecipazione ecc.) non previsti dal DGUE elettronico, integrandolo con il DGUE cartaceo di cui ai successivi punti 14.2.1 e 14.2.2.

14.2.1 Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore

economico raggruppato o consorziato. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

- Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Comune di Seriate).
- Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A.

- Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:
 - l'individuazione e la forma giuridica;
 - il possesso delle attestazioni SOA (non pertinente);
 - le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
 - in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
 - in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B.

Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C.

Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l'offerente ricorre al subappalto.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice).

Sezione A.

Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale a carico di soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati;

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B.

Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;

Sezione C.

Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui all'articolo 80, comma 5, lettera a) del Codice);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto all'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice, con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice, con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni

analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

- conflitti di interesse di cui all'articolo 80, comma 5, lettera d) del Codice, o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice; in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D.

Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f) e f-bis), del Codice, con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-ter) e g) del Codice;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 80, comma 5, lettera h) del Codice;
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice; indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui all'articolo 2359 del codice civile; in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 7)

Sezione A. Idoneità: vedi punto 7.1 - iscrizione ad albi professionali o per le società alla C.C.I.A.A. richiesta oltre abilitazione D.Lgs. 81/08;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria richiesta al punto 7.2;

Sezione C. Capacità tecniche come previsto al punto 7.3.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (omesso in quanto non pertinente).

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (tanti DGUE quanti sono gli operatori);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

14.2.2 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A.

ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B.

sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C.

è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

5. PASSOE dell'ausiliaria.

Sezione D.

Il subappalto non è ammesso, salvo quanto indicato al precedente punto 9.

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A.

lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C.

motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D.

numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

14.2.3 Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali

provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.

3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. Può essere omessa da questi ultimi. Devono essere indicate le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti 1) e 2), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne della stessa, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione con le modalità di cui ai paragrafi 12 e 14.1.

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente ed in relazione ad ogni lotto/Cig indicato uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui ai paragrafi 12 e 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire la propria offerta tecnica, contenente, a pena di esclusione, il progetto organizzativo e gestionale.

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di seguito specificati e con le modalità di cui al successivo punto 17.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.5.1 "Domanda di partecipazione".

Tutti i requisiti aggiuntivi e le iniziative/proposte offerte nel progetto di gestione di cui al presente articolo sono vincolanti per la Ditta/Cooperativa aggiudicataria e non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente appaltante.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta di prezzo, redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'allegato B (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara"), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo a base d'asta, firmata digitalmente e poi caricata (upload) sulla piattaforma, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta deve essere corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1 "Domanda di partecipazione".;
- d) il ribasso è unico e si applica a tutte le prestazioni;
- e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento ammissione" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nei paragrafi 13 e 15.1 del presente disciplinare). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento di ammissione" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

ATTENZIONE:

**VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA
PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70/100
Offerta economica	30/100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui al punto 17.2, con la seguente ripartizione dei punteggi:

n.ro	Elementi e sub-elementi	Sub-pesi	Pesi
1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di due servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento		30
	1a	Leggibilità e completezza della rappresentazione	10
	1b	Qualità dei contenuti tecnico-strutturali	10
	1c	Grado di analogia con l'intervento oggetto delle prestazione	10

2	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico		40
	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di progettazione ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	25	
	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio	10	
	Adeguatezza e consistenza delle risorse strumentali messe a disposizione	5	

Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione che, si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica, gli elementi di valutazione, devono avere i seguenti contenuti:

- quanto all'elemento numero 1:

Devono essere rappresentati un numero massimo di due servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

La documentazione presentata dai concorrenti dovrà essere costituita da un numero di schede limitato ma al contempo adeguato alla comprensione di ognuno dei servizi di cui al punto precedente;

Si riterrà più adeguata quell'offerta che consentirà (in funzione dei criteri sopra indicati) di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente sia sul piano tecnologico sia funzionale, anche riguardo alla complessità dell'intervento.

- quanto all'elemento numero 2:

a) Relazione tecnica costituita da un numero massimo di dieci cartelle formato A4 illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai profili di carattere organizzativo - funzionale.

Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, convincente e più esaustivo, sempre nel rispetto dei minimi di contratto indicati al disciplinare d'incarico:

- le modalità di esecuzione del servizio con riguardo alla organizzazione della progettazione dei Lavori, alle attività di controllo e interfaccia con il Rup;
- le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio attraverso la redazione;
- le modalità di comunicazione con il Rup e l'Amministrazione comunale;
- dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione delle posizioni di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente) delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
- dall'elenco della strumentazione messa a disposizione per la gestione del cantiere e per assicurare le corrette risposte alla committenza, al Rup ed all'impresa;

17.2 Condizioni dell'Offerta tecnica

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici e le relazioni devono essere sottoscritti dall'offerente con firma digitale;
- gli elaborati grafici e le relazioni devono essere redatte su uno o più files in

- formato pdf (Portable Document Format) raggruppati in un unico file compresso, con sottoscrizione digitale, prima del caricamento sulla Piattaforma telematica, con le modalità di cui al punto 1.2 .2, lettere e) ed f);
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- b) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica;
- c) l'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- d) nel caso l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'offerente, costituisca segreti tecnici o commerciali, deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, che dimostri tali condizioni; l'omissione di dichiarazione costituisce comportamento concludente sull'assenza delle predette condizioni; la dichiarazione e le relative motivazioni sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può dichiararle inesistenti o irrilevanti in caso di richiesta di accesso da parte dei controinteressati;

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il calcolo dell'offerta più vantaggiosa sarà effettuato mediante l'applicazione del metodo "aggregativo - compensatore" con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri e sub-criteri di natura tecnico-qualitativa avverrà calcolando la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario a ciascun criterio e sub-criterio dell'offerta tecnica, secondo la seguente scala di valori:

Coefficiente attribuito	Giudizio (livello di apprezzamento)	Proposte di miglioramento:
0,0	Del tutto inadeguato	nessuna proposta

0,3	Insufficiente	irrilevanti
0,5	Scarso	appena percepibili
0,6	Sufficiente	in linea con quanto previsto dal capitolato
0,7	Discreto	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
0,8	Buono	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
0,9	Ottimo	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
1,0	Eccellente	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

La media delle valutazioni dei commissari sarà rapportata al punteggio massimo di ogni singola voce di valutazione (così come articolato sopra).

Per ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio per ciascun criterio e sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile a ciascun criterio e sub-criterio preso in considerazione.

Riparametrazione di primo livello: se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).

Soglia di sbarramento: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento. Qualora la somma dei punteggi ottenuti del progetto tecnico complessivo non raggiunga il punteggio di 35 (trentacinque), il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale (ossia prima della riparametrazione) inferiore alla predetta soglia.

Riparametrazione di secondo livello non verrà effettuata alcuna riparametrazione di secondo livello;

Nella gestione dei punteggi gli stessi verranno computati fino a due cifre decimali (troncamento) con arrotondamento per eccesso alla cifra superiore.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Offerta di ribasso sul prezzo a base d'asta

Si tratta dell'elemento di cui al punto 17, espresso in termini percentuali, costituito dal ribasso sul prezzo a base d'asta; il valore dell'offerta è costituita dal predetto ribasso. Il valore più elevato è quello più conveniente per il Concedente;

Attribuzione dei coefficienti e dei punteggi

- a) a ciascuno degli elementi, come determinati e valutati ai sensi dei punti precedenti, ai fini del punteggio:
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta di valore massimo (valore più elevato tra quelli offerti);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte di valore intermedio;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula lineare:

$C = R_i / R_{max}$	
dove:	
C_i	è il coefficiente risultante dall'offerta dal singolo offerente, variabile da zero a uno;
R_i	è il valore risultante dall'offerta del singolo offerente;
R_{max}	è il valore massimo (più elevato) tra quelli offerti da tutti gli offerenti.

Si precisa che:

- I valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di tre decimali;
- Il valore complessivo offerto deve essere espresso sia in cifre che in lettere e in caso di discordanza prevarrà quello espresso in lettere;
- I valori indicati nel dettaglio dell'offerta, così come il valore complessivo offerto deve essere indicato iva esclusa;
- In caso di discordanza tra il valore complessivo riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta economica, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE

Il punteggio finale sarà unico e determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico.

18. COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, interni e/o esterni al Comune di Calusco d'Adda esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, se richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ammissione

Non è fissata alcuna data per le sedute pubbliche, in quanto la trasparenza e la pubblicità della stessa sarà assicurata dall'effettuazione telematica della procedura direttamente sulla piattaforma elettronica della Regione Lombardia; la gestione telematica della procedura consente infatti di tracciare ogni operazione di apertura dei *file* contenenti le offerte ed offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità della documentazione in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse.

Le buste digitali, amministrative e economiche saranno aperte in data/ora successiva a quella fissata per la presentazione delle offerte.

Il RUP o il Presidente del seggio di gara procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi

inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- e) Ad aprire i plichi dell'offerta tecnica al fine di verificare che tutto quanto richiesto sia stato trasmesso al fine di trasmettere il tutto alla commissione tecnica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, sempre attraverso la piattaforma telematica, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui Plico:
 - è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
 - non consente l'individuazione degli offerenti;
 - non contiene la Busta dell'Offerta tecnica o la Busta dell'Offerta economica;
- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
 - che hanno presentato offerta singolarmente e in Forma aggregata oppure in più raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un raggruppato o consorziato; l'esclusione dalla gara è disposta sia per l'offerente singolo che per il raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato di concorrere e designati per l'esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in Forma aggregata) e che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'offerente che ha concorso mediante avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni (proprie o dell'operatore economico ausiliario o, in quanto pertinenti, del subappaltatore indicato ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice), hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, anche con riferimento a operatori economici ausiliari dell'offerente o a subappaltatori indicati dall'offerente ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice, in quanto pertinenti, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorzio esecutore per il quale concorrono o, per tale consorzio ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»);
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
 - la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Concedente nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
 - il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

Conclusione della fase di ammissione

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Concedente;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Concedente nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del

2010 e comunicate agli offerenti esclusi.

Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Concedente procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE E ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Gestione della «Offerta tecnica»

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà, off-line, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Presidente del seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Per tali operatori non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 17, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri dello stesso punto 17;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'**Offerta tecnica**, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
- b) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- d) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- f) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;

- b) ad effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto ai punti precedenti se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni relative alla valutazione delle offerte tecniche sono omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta tecnica** e dell'**Offerta economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al punto 20. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice. In tal caso non trova applicazione la soglia di sbarramento di cui sopra.

Gestione della «Offerta economica»

Successivamente, Il Rup o il Presidente del seggio di gara procederà con il caricamento dei punteggi ottenuti dai concorrenti e successivamente con l'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione dei ribassi o delle riduzioni offerte, oppure esprimano un elemento dell'offerta peggiorativo per la Concedente, rispetto a quello posto a base di gara.

Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni, il Rup procederà ad attribuire il punteggio alle offerte di ribasso moltiplicando i coefficienti ottenuti da ciascuna offerta per i rispettivi pesi previsti.

Formazione della graduatoria provvisoria

All'esito delle operazioni di cui sopra il sistema telematico redige la graduatoria e si procede con l'aggiudicazione della gara.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità,

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, con facoltà di avvalersi del supporto della commissione di gara. In ogni caso si procederà con la valutazione delle stesse fermo restando che l'individuazione dell'anomalia avverrà sulla base del punteggio assegnato alle offerte prima della riparametrazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Comune procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO e STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP o il presidente del seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) agli uffici competenti ai fini dell'assunzione della relativa determinazione e per i conseguenti adempimenti.

Il Comune di Calusco d'Adda si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;
- c) di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del Codice;
- d) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, motivatamente;
- e) di non procedere all'aggiudicazione qualora, per motivi non imputabili alla Concedente, venissero meno le condizioni economiche o giuridiche previste per il finanziamento dell'intervento.
- f) di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la il Comune di Calusco d'Adda ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Comune di Calusco d'Adda prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune di Calusco d'Adda, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune di Seriate aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione inviata dal Comune.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante"

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione pari a € 350,00 (al netto dell'IVA di legge) è a carico dell'aggiudicatario al quale la Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà l'importo effettivo, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nelle more di sottoscrizione del contratto ad aggiudicazione avvenuta il Rup potrà autorizzare l'inizio del servizio di progettazione e dunque di dare inizio all'incarico oggetto di gara.

La Concedente si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;
- c) di non procedere all'aggiudicazione qualora, per motivi non imputabili alla Concedente, venissero meno le condizioni economiche o giuridiche previste per il finanziamento dell'intervento.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della procedura di gara è il Comune di Calusco d'Adda.

25. DOCUMENTI ALLEGATI

Costituisce allegato del presente disciplinare di gara, ad esso funzionale, la seguente modulistica:

- Allegato A: Domanda di partecipazione
- Allegato B: Modello di Offerta economica
- DGUE

Il Responsabile Unico del procedimento
e del Settore Tecnico

Ing. Giuseppe Barbera

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa